

N. R.G. 3585/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI IVREA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Angelo Balzani  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3585/2017 promossa da:  
[REDACTED]

delega in atti

- parte attrice -

contro

[REDACTED] in persona del legale  
rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dagli Avv. ti [REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] per  
delega in atti

- parte convenuta -

**Oggetto:** contratto di mutuo c.d. "cessione del quinto" – usurarietà.

**Conclusioni delle parti**

All'udienza del 18 settembre 2019 parte attrice ha concluso richiamando le conclusioni di  
cui all'atto di citazione e di cui alle memorie:

Queste le conclusioni dell'atto di citazione

*"Voglia l'Onorevole Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e  
deduzione,*

*previe le declaratorie del caso e gli incumbenti di rito, in accoglimento dei motivi sopra  
esposti:*

**NEL MERITO:**

*fatta espressa riserva di integrazione e/o modifica delle conclusioni di merito formulate di  
seguito nei termini di legge, richiesta sin d'ora la concessione dei termini di cui all'art.  
183, comma VI, n. 1 c.p.c.;*

*In via principale:*

*Accertare e/o dichiarare che il contratto di finanziamento n. 700037 stipulato in data  
09/01/2007 prevede un Tasso Annuo Effettivo Globale - TAEG superiore al tasso soglia  
vigente per il periodo di riferimento ed è quindi usurario; per l'effetto della violazione  
della*

*normativa sull'usura, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 c.c., la  
Banca*



convenuta, a restituire a parte attrice le somme indebitamente addebitate e percepite per complessivi Euro 8.028,66, come quantificate in narrativa per: interessi indebitamente versati, spese per commissioni bancarie e intermediazione finanziaria, premio assicurativo,

oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione del finanziamento al saldo, alla rivalutazione monetaria ed oltre all'eventuale maggior danno.

**IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche di spese di eventuale CTU e stragiudiziali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 % come per legge, CONDISTRUZIONE DELLE STESSE IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO DIFENSORE DISTRATTARIO, ex art. 93 c.p.c.**

*In via istruttoria.*

fatta espressa riserva di ogni necessaria formulazione e/o integrazione anche documentale

nei termini di legge, si richiede sin d'ora la concessione di termini di cui all'art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.:

Fatta espressa riserva di chiedere idonea CTU tecnica e di nominare il proprio CTP alla nomina del CTU.

Con espressa riserva di altro eccepire, dedurre, produrre, indicare testi e capitolare, anche a seguito delle eventuali avverse deduzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, VI

comma c.p.c."

Queste le conclusioni di parte convenuta all'udienza del 18.9.2019 in relazione al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 17.9.2019:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale:*

**IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:**

*Accertare e dichiarare: i) l'intervenuta prescrizione decennale in relazione al diritto affermato dall'Attore alla restituzione degli importi ("versati dal cedente in una unica soluzione mediante trattenuta sul capitale netto mutuato") per commissioni, spese, oneri e premi, a suo dire indebitamente percepite dalla Banca con riferimento al mutuo del 9.1.2007, nei termini in narrativa esposti e, comunque, l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. quanto ai premi assicurativi; ii) l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. quanto agli interessi ed a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente "ad anno o in termini più brevi".*

*NEL MERITO (senza che ciò possa considerarsi rinuncia alle eccezioni di prescrizione): respingere – per i motivi evidenziati nel corso del giudizio – tutte le domande ed eccezioni e le pretese proposte e formulate da parte Attrice perché infondate, in fatto ed in diritto e pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili, nei termini e per le ragioni segnalati, nei confronti di [REDACTED]*

**IN OGNI CASO:**

*Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A..*

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

*Ferme le produzioni documentali della qui concludente, per quanto dedotto in corso di causa ci si oppone nuovamente e nel caso in cui Controparte dovesse insistere per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie, all'ammissione della C.T.U. contabile ex adverso richiesta (essendo la stessa inammissibile e, comunque, del tutto irrilevante ai fini*



*del decidere, superflua, meramente esplorativa e non supportata dall'allegazione di circostanze idonee a far presumere eventuali violazioni da parte dell'odierna convenuta). Nella denegata ipotesi di ammissione della suindicata consulenza, si insiste affinché l'eventuale formulando quesito e l'eventuale indagine tengano conto dei vari rilievi, deduzioni, eccezioni e difese formulati negli scritti difensivi di [REDACTED]. \* \* \**  
*Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso formulate in sede di precisazione delle conclusioni.*

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

- Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] rappresentava di aver sottoscritto in data 9.1.2007 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. [REDACTED] con [REDACTED] in base al quale veniva finanziata la somma di euro 16.080,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili di 134,00 cadauna pari al quinto dello stipendio in allora percepito da parte attrice. Rappresentava parte attrice come il contratto di cui al punto 1 prevedesse un TAN del 5,00% fisso a scalare mensile, un TAEG del 17,19% e un TEG del 13,84% (doc. 2), comprensivo dei seguenti costi e oneri (citazione, pag. 1-2): interessi per Euro 3.446,30; commissioni bancarie per Euro 794,65; spese di istruttoria per Euro 300,00; commissioni di intermediazione per Euro 2.572,80; spese assicurative per Euro 914,91. Esponeva ancora [REDACTED] di aver ricevuto complessivi € 8.011,65 al netto dei costi e oneri corrisposti al momento della stipula del contratto, con pagamento di premio assicurativo di Euro 914,91 in un'unica soluzione. Sosteneva parte attrice che il citato finanziamento con cessione del quinto dello stipendio prevedesse un TAEG oltre la soglia di usura fissata per il periodo di riferimento, dolendosi che la polizza assicurativa stipulata dal contraente fosse obbligatoria e collegata al contratto di finanziamento ai fini del calcolo del TAEG. In particolare, con la vista inclusione del costo di polizza, parte attrice assumeva che il costo totale dell'operazione valicasse il 17% (17.19% per la precisione) quale tasso, a fronte di un tasso soglia trimestrale pari allo 16.40%. In punto diritto parte attrice assumeva, conseguentemente, la gratuità del contratto stesso per usurarietà delle pattuizioni contrattuali, alla luce dell'essere l'assicurazione sulla vita in tali contratti obbligatoria ai sensi del DPR 180 del 5.1.1950 (oltre che, come visto, in fatto sottoscritta contestualmente alla concessione del credito). Concludeva avanzando le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Onorevole Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e gli incumbenti di rito, in accoglimento dei motivi sopra esposti:*

*NEL MERITO:*

*fatta espressa riserva di integrazione e/o modifica delle conclusioni di merito formulate di seguito nei termini di legge, richiesta sin d'ora la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.;*

*In via principale:*

*Accertare e/o dichiarare che il contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato in data 09/01/2007 prevede un Tasso Annuo Effettivo Globale - TAEG superiore al tasso soglia vigente per il periodo di riferimento ed è quindi usurario; per l'effetto della violazione della normativa sull'usura, condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 c.c., la Banca convenuta, a restituire a parte attrice le somme*



*indebitamente addebitate e percepite per complessivi Euro 8.028,66 , come quantificate in narrativa per: interessi indebitamente versati, spese per commissioni bancarie e intermediazione finanziaria, premio assicurativo, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione del finanziamento al saldo, alla rivalutazione monetaria ed oltre all'eventuale maggior danno.*

*IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche di spese di eventuale CTU e stragiudiziali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 % come per legge, CONDISTRUZIONE DELLE STESSE IN FAVORE DEL SOTTOSCRITTO DIFENSORE DISTRATTARIO, ex art. 93 c.p.c.*

*In via istruttoria.*

*fatta espressa riserva di ogni necessaria formulazione e/o integrazione anche documentale nei termini di legge, si richiede sin d'ora la concessione di termini di cui all'art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.:*

*Fatta espressa riserva di chiedere idonea CTU tecnica e di nominare il proprio CTP alla nomina del CTU.*

*Con espressa riserva di altro eccepire, dedurre, produrre, indicare testi e capitolare, anche a seguito delle eventuali avverse deduzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.*

- Si costituiva in giudizio parte convenuta rappresentando preliminarmente la genesi del contratto di finanziamento di cessione del quinto (fattispecie in relazione alla quale veniva rimarcata la presenza plurisoggettiva di parti, tra le quali la Banca; il Cliente; il datore di lavoro di quest'ultimo; la Compagnia Assicurativa) rilevando come *ex lege* (art 54 DPR 180/1950) la copertura assicurativa fosse obbligatoria. Rappresentava inoltre parte convenuta, in particolare, l'intervenuta prescrizione della domanda di condanna di [REDACTED] alla restituzione di somme portate dal pagamento in un'unica soluzione per euro 4.582,36 per commissioni oneri e premi versata dal cedente in un'unica soluzione mediante trattenuta sul capitale netto mutuato (in data 9.1.2007-31.3.2007). La Banca convenuta eccepiva dunque il decorso tanto della prescrizione quinquennale (ex art 2948 c.c.) quanto il decorso di quella decennale per essere decorse anteriormente alla notifica dell'atto di citazione (in data 14.9.2017). Contestava parte convenuta le asserzioni della consulenza di parte del CTP attoreo versata in atti sulla base della genericità della stessa. Ed ancora parte convenuta rilevava come l'onere del costo dell'assicurazione (pagato dal Cliente) rilevasse solo in favore della assicurazione, non anche della Banca la quale assumeva di aver semplicemente "girato" le somme percepite a titolo di premio di assicurazione (pag. 16 comparsa di costituzione), con conseguente ritenuta carenza di legittimazione passiva sul punto. Formulava le seguenti conclusioni (pag. 18-19 comparsa di costituzione e risposta): "Voglia l'Ill.mo Tribunale,

*IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:*

*Accertare e dichiarare: i) l'intervenuta prescrizione decennale in relazione al diritto affermato dall'Attore alla restituzione degli importi ("versati dal cedente in una unica soluzione mediante trattenuta sul capitale netto mutuato") per commissioni, spese, oneri e premi, a suo dire indebitamente percepite dalla Banca con riferimento al mutuo del 9.1.2007, nei termini in narrativa esposti e, comunque, l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. quanto ai premi assicurativi; ii) l'intervenuta*



*prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. quanto agli interessi ed a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente "ad anno o in termini più brevi".*

*NEL MERITO (senza che ciò possa considerarsi rinuncia alle eccezioni di prescrizione):*

*respingere tutte le domande ed eccezioni proposte da parte Attrice perché infondate, in fatto ed in diritto e pretestuose per i motivi di cui in narrativa, generiche e neppure provate.*

*IN OGNI CASO:*

*Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A..*

*IN VIA ISTRUTTORIA:*

*Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione, istanza istruttoria e produzione."*

- All'udienza del 11.5.2018 parte attrice chiedeva la concessione dei termini ex art 183 c. 6 cpc, mentre parte convenuta chiedeva fissarsi udienza ex art 281 *sexies* cpc, ovvero in subordine fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ovvero ancora la concessione dei termini ex art 183 c. 6 cpc, ed il Giudice, viste le richieste delle parti, concedeva i termini ex art 183 c. 6 cpc

- Le parti depositavano le proprie memorie (esclusivamente le nn. 2 e 3) e all'udienza del 28.11.2018 chiedevano ammettersi le prove dedotte.

Il Giudice riservava la decisione e con provvedimento del 11.12.2018 fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18.9.2019 nel corso della quale le parti concludevano come sopra visto e il giudice tratteneva a decisione la controversia concedendo alle parti i termini ex art 190 c.p.c.

\* \* \*

1) Sulla questione afferente l'eccezione di prescrizione.

Preliminarmente occorre rilevare come – a mente dell'insegnamento della Corte di Cassazione (n. 17798 del 30/08/2011, efficacemente richiamata da Tribunale Torino sez. VIII, 28/11/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 28/11/2018), n.5532) – in tema di contratto di mutuo la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebita percezione di somme proposta dall'attore inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza.

Pertanto deve ritenersi come la conformazione unitaria dell'usurarietà del contratto in esame (comprensivo come tale, in punto logico prima che giuridico, di ogni qualsivoglia accessorio conducente tutte le pattuizioni in loco usurario, come *infra* va a dettagliarsi anche sulla scorta della recente giurisprudenza di legittimità), informi di sé la natura decennale della prescrizione del diritto alla ripetizione stessa, con decorrenza dal pagamento dell'ultima rata (nel 2017, stando al testo contrattuale). Accanto a quanto appena dirimemente detto, va non di meno notato come peraltro emerge pacificamente dagli atti di causa come parte attrice abbia attivato il procedimento di mediazione (come attestato sub doc. 6 di parte attrice), così interrompendo la prescrizione stessa ex art 5 D.Lgs 28/2010.

Conseguentemente l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento, dovendosi entrare nel merito delle pretese fatte valere da parte attrice.



2) Sulla questione di merito.

Merita subito rilevare che secondo l'art. 54 DPR 180 del 5.1.1950 (testo richiamato dal contratto stipulato tra le parti, sub art 1) le cessioni di quote di stipendio o di salario devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego. Nel caso che qui occupa è pacifico tra le parti che contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento n. [REDACTED] è stata stipulata la polizza assicurativa a garanzia del rischio sopportato da [REDACTED] secondo quanto leggesi testualmente nelle "condizioni generali del contratto" di cui al punto n. 4 versate in atti, disciplinanti *ictu oculi* la gestione della "copertura assicurativa". Ed allora va richiamato e dato seguito ai principi enucleati da ultimo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. sentenza n. 22458 del 24.9.2018) secondo la quale: (...) *"La decisione in esame si fonda sul principio che la determinazione del tasso, ai fini rilevanti nel giudizio, "deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" (fol. 5 della sent.), principio che discende immediatamente dall'art. 644 c.p., comma 4. 2.5. E' opportuno, in proposito, ricordare che la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, nel suo art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. In particolare, secondo quanto dispone il comma 4 dell'art. cit., "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito": ciò perchè, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sè rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate (cfr. Cass. n. 8806 del 05/04/2017). (...) Invero il passaggio motivazionale centrale riguarda proprio la accertata natura remunerativa, sia pure indiretta, di tale spesa per la società finanziatrice. Orbene, anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis (v. sub 2.5. e 2.6.), la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG. (...) A conferma della necessità di valutare in concreto e non formalmente le spese di assicurazione, prima di escluderle da novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, si registra la recente decisione della Corte che ha affermato che "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza*



*del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" (Cass. n. 8806 del 05/04/2017).*

Al lume del sopra richiamato arresto interpretativo deve dunque includersi nel costo del mutuo rilevante ai fini del calcolo dell'usuraietà altresì il costo dei c.d. *oneri assicurativi*: nel caso di specie a fronte di un tasso applicato (con la vista inclusione del costo di polizza assicurativa) del 17,19% è pacifico tra le parti che il tasso soglia di usura relativo al semestre di riferimento fosse pari a 16,40%. Pertanto, in adesione ai principi giuridici enucleati altresì dalla Corte di Appello di Torino (Corte App. Torino, Sent. 1182 del 12.7.2019 e Sent. n. 1388/2019, pubblicata il 21/08//2019) nel calcolo del tasso rilevante ai fini dell'usura rientra, ai fini che qui occupano, altresì il costo per l'assicurazione obbligatoria in quanto inscindibilmente connessa al credito mutuato e correlatamente non priva di aspetti di remuneratività nell'operazione concessiva del credito stesso, dunque non irrilevante ai sensi dell'art. 644 c.p. (definito quale parametro normativo rivestito di "*centralità sistematica*").

Ed ancora in via tranciante il Tribunale di Torino con sentenza 2000 del 18.4.2019 ha condivisibilmente affermato *claris verbis* che "*il costo dell'assicurazione deve essere incluso nel calcolo del TEG*", non avendo peraltro le "*sudette istruzioni della B.I. alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione*".

Quanto alla legittimazione della Banca convenuta in ordine all'azione di ripetizione per le somme rinvenienti dal pagamento dei premi assicurativi occorre rilevare come il contratto n. [REDACTED] sia stato sottoscritto tra parte attrice e parte convenuta, che ha peraltro ricevuto gli importi assicurativi per poterli riferitamente versare all'Assicurazione: tale apprensione tuttavia giustifica *ex se* la legittimazione passiva della Banca la quale – ricevendo un *quid* – fonda la propria legittimazione (anche soltanto ove considerata quale comportamento giuridicamente *affidante* in capo al Cliente finale, come tale tutelabile) passiva alla restituzione, in disparte ogni altro eventuale rapporto contrattuale intercedente tra Banca e Assicurazione. In via tranciante, in ordine alla legittimazione passiva della Banca convenuta, deve comunque rilevarsi come il doc. 7 di parte convenuta (recante: *certificato di polizza n. 401780*) rechi espressamente la qualifica: "*Dati contraente: [REDACTED]*".

[REDACTED] ed ancora: "*Dati Beneficiario: [REDACTED]*".

All'acclarata usurarietà del contratto dedotto in lite consegue la integrale gratuità del mutuo (ex artt. 1815 c.c. – 644 c.p.), con correlato diritto alla ripetizione integrale in capo al cliente di tutto quanto capitale non sia, posto che – anche soltanto a livello di collegamento negoziale/contrattuale – tutte le poste passive (e specularmente attive per l'altro contraente) gravitanti nell'orbita del contratto (ed ancillari alla dazione del capitale mutuato) abbattano in fatto - prima che in diritto - l'utilità giuridico-economica del *quantum* stesso che (ad ovvio tacer dei motivi personali del Cliente come tali giuridicamente irrilevanti) tuttavia fonda e giustifica la causa *tipica* contrattuale del rapporto pattizio dedotto in lite.

Nel caso di specie il contratto reca la dizione: "*capitale lordo mutuato: € 16.080,00*", ma al contraente-cliente è stato fornito come visto un capitale netto ammontante



largocirca alla esatta metà del lordo mutuato con conseguente sostanziale equipollenza tra il capitale netto mutuato e l'insieme delle altre poste passive sopra esaminate. Dalla lettera del contratto emerge pertanto come il compendio non qualificabile come "capitale" ammonti ad € 8.011,65, che è l'importo di cui va ordinata la restituzione con conseguente declaratoria di nullità parziale del contratto di prestito oggetto di causa come indicato in dispositivo, con reiezione delle altre domande di parte attrice non fornite di sostrato probatorio.

Infine sulle spese di lite.

L'esito della controversia rilascia un quadro all'interno del quale le domande di parte attrice hanno trovato accoglimento, dovendo dunque applicarsi il DM 55/2014 valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a 26.000,00 in relazione al valore della lite) stante la non elevata complessità con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, per i seguenti importi:

fase studio: € 875,00;

fase introduttiva € 740,00;

fase di trattazione € 1600,00;

fase decisionale € 1.620,00

il tutto per € 4.835,00 per compenso professionale ex D.M. 55/2014, oltre al 15% per rimborso spese ex art. 2, comma 2, D.M. cit., I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre esposti per nella documentata misura di € 264,00.

#### P.Q.M.

Il Tribunale respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda principale dell'attore nei confronti del convenuto per quanto di ragione in parte motiva:

- Accerta e dichiara che il contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato in data 09/01/2007 tra parte attrice e parte convenuta prevede un tasso superiore al tasso soglia vigente per il periodo di riferimento e per l'effetto dichiara la nullità parziale del contratto oggetto di causa e condanna parte convenuta in persona del legale rappresentatene, a restituire a parte attrice la somma di Euro 8.011,65, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

- Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate in € 4.835,00 per compenso professionale ex D.M. 55/2014, oltre al 15% per rimborso spese ex art. 2, comma 2, D.M. cit., I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre esposti per nella documentata misura di € 264,00, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

Ivrea, 19.12.2019

Il Giudice  
Dott. Alberto Angelo Balzani

